

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42 DEL 10.06.2013

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PUBBLICHE, DOTAZIONE, ROTAZIONE E GRATUITÀ DEI POSTI RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PORTATORI DI DISABILITÀ MOTORIA.

Art. 1 Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio dei parcheggi e delle autorimesse pubbliche è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480 e dell'art. 19 commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. La segnalazione di cui al precedente comma 1 deve contenere l'espressa dichiarazione dell'assunzione dell'obbligo di rispetto delle norme in materia di esistenza e disponibilità a titolo gratuito dei posti riservati ai veicoli al servizio di portatori di disabilità motoria secondo quanto disposto dal decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, pena l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19 della l. n. 241/1990.

Art. 2 Obblighi degli esercenti

1. Gli esercenti dei parcheggi e autorimesse pubbliche devono garantire la gratuità della sosta nei posti riservati ai veicoli al servizio di portatori di disabilità motoria, muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", da porre loro a disposizione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1996 e dal D.M. n. 236/1989 da esso richiamato, nei termini quantitativi e temporali sottoindicati:

- a. ai fini dell'individuazione del numero dei posti da riservare ai veicoli di portatori di disabilità motoria non sono computati i posti concessi con contratto di deposito, ossia in abbonamento;
- b. in via sperimentale, per un anno dalla data di esecutività del presente regolamento, è stabilito in ore dodici il limite massimo consentito per la sosta gratuita nei posti riservati ai veicoli di portatori di disabilità nei parcheggi ed autorimesse aperte al pubblico nell'area di Piazzale Roma, mentre nel restante territorio comunale è confermata la durata illimitata della sosta consentita nei parcheggi ed autorimesse aperte al pubblico;

2. È demandata alla Giunta Comunale la facoltà di aggiornare il limite temporale di cui alla lett. b), decorso il termine sopraindicato e alla luce delle risultanze della sperimentazione, anche in misura differenziata per le diverse zone del territorio comunale, tenendo conto delle specifiche esigenze.

Art. 3 Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di mancanza o insufficienza quantitativa dei posti riservati ai veicoli di portatori di disabilità motoria in parcheggi o autorimesse, rispetto alla misura minima di 1 posto ogni 50, o loro difformità dalle norme sopra richiamate, si applica altresì quanto disposto all'art. 24 comma 7 della l. n. 104/1992.

3. La Giunta Comunale ha la facoltà di disporre l'aumento dell'importo della sanzione ridotta di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della l.n. 689/1981.